



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE

in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello n. 31219/2019 R.G. promossa da

R.S. EVOLUZIONE S.r.l., P. IVA 11432170014, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Fiore Alexandre Countney, con sede in Torino), via Centallo, 10, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Cantatore presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino (TO), via Santa Teresa, 23, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado notificato il 28.2.2019

- PARTE APPELLANTE -

contro

VERTI ASSICURAZIONI S.p.A., P. IVA 12244220153, in persona del legale rappresentante e procuratore speciale dott. Luigi Gallotti, con sede in Cologno Monzese (MI), via Alessandro Volta, 16, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Zarba presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino (TO), via Peyron, 29, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello depositata il 23.7.2020

- PARTE APPELLATA -

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2216/2019 del Giudice di Pace di Torino depositata il 27.6.2019.

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previa ammissione delle prove dedotte e non ammesse in primo grado;



in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 2216 resa *inter partes* dal Giudice di Pace di Torino in data 18.6.2019, depositata il 27.6.2019, non notificata;
condannare Verti Assicurazioni S.p.A. in persona del procuratore speciale dott. Luigi Gallotti al pagamento in favore dell'esponente della somma di € 500,00 per le causali dedotte nell'atto introduttivo di primo grado oltre € 48,00 per spese avvio della procedura di mediazione, rivalutazione e interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del fatto illecito fino all'effettivo soddisfo;
condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di mediazione oltre accessori di legge;
con il favore dei compensi giudiziali di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario, oltre oneri di legge, successive occorrente e tassa di registro”.

Per parte appellata:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare
dichiarare l'inammissibilità dell'appello.

Nel merito

dichiarare l'infondatezza dell'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.

Con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 28.2.2019 la R.S. Evoluzione srl, agendo quale cessionaria del credito facente capo alla sig.ra Patrizia Parisi, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torino la Verti Assicurazioni SpA, chiedendo condannarsi la stessa a corrispondere l'indennizzo residuo dovuto, pari a € 500,00 - al netto di quanto già versato, a titolo di indennizzo per i danni subiti dal veicolo Fiat 500 tg. FR642AC, di proprietà della cedente in seguito a una violenta grandinata abbattutasi su Comune di Torino in data 4.7.2018; chiedeva inoltre il rimborso della somma di € 48,80, relativa alle spese sostenute per l'avvio del procedimento di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010, nonché la liquidazione degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria dalla data della fattura sino al saldo, ed infine la rifusione delle spese di mediazione, delle



spese stragiudiziali e giudiziali sostenute per il giudizio, ivi compresa la tassa di registro, il rimborso forfettario 15% e gli accessori di legge.

A fondamento delle domande così proposte l'attrice deduceva in fatto:

- che il giorno 4.7.2018 sulla città di Torino si era abbattuta una violenta grandinata e l'autovettura di proprietà della sig.ra Parisi aveva riportato danni importanti alla carrozzeria;
- che il veicolo era regolarmente assicurato contro i danni "*da furto, incendio, eventi naturali, eventi sociopolitici e rottura cristalli*" con la società Verti Assicurazioni srl con contratto n. 5436492 in polizza madre in convenzione con FCA Bank n. DLI-9600 00010 (che allegava sub doc. n. 4 unitamente al Fascicolo informativo delle condizioni generali di contratto);
- che l'auto era stata periziata da fiduciario della Verti Assicurazioni srl presso la carrozzeria R.S. Evoluzione srl e i danni concordemente stimati nell'importo di € 4.200,00;
- che la sig.ra Parisi in data 18.10.2018 aveva ceduto il proprio credito alla carrozzeria R.S. Evoluzione srl (come da atto che allegava sub doc. n. 3);
- che la cessionaria aveva provveduto ad eseguire le riparazioni;
- che al momento della liquidazione del danno Verti Assicurazioni aveva comunicato alla cedente e alla carrozzeria di aver dato disposizione alla Banca di accreditare l'importo di € 3.200,00, al netto del minimo non indennizzabile di € 500,00 raddoppiato a € 1.000,00, e ciò per non avere l'assicurata scelto di riparare il veicolo danneggiato in una delle carrozzerie facenti parte della rete convenzionata con l'assicurazione, secondo quanto stabilito dalla clausola n. 3.3. delle Condizioni generali di assicurazione;
- che la Verti Assicurazioni aveva provveduto ad indennizzare il danno nel suddetto limitato importo di € 3.200,00, accettato dalla cessionaria del credito a titolo di acconto con riserva di procedere per il maggior dovuto;
- che la compagnia assicurativa non aveva partecipato alla procedura di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 regolarmente avviata.

L'attrice affermava quindi, nell'atto di citazione, che, stante il riconoscimento da parte della compagnia dei danni riportati dall'autovettura e ferma la sussistenza dell'obbligo indennitario a carico della stessa, la clausola sopra richiamata, in quanto limitativa del risarcimento, era da ritenersi di natura vessatoria e che la



stessa era altresì da ritenersi inefficace nei confronti dell'assicurata, e per essa della cessionaria, in quanto non conosciuta dalla medesima, né sottoscritta in forma specifica ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Parte attrice rilevava inoltre che, vertendosi in fattispecie di contratto concluso tra un consumatore e un professionista, la clausola era da ritenersi altresì nulla, rientrando tra quelle che l'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005 "presume" come vessatorie e in particolare tra quelle elencate sotto la lettera t) in quanto dirette a *"(...) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adozione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi"*; infine deduceva la violazione dell'art. 34, comma 4 del Codice del consumo, atteso che in merito alla suddetta clausola non vi era stata alcuna contrattazione, né trattativa individuale specifica con l'assicurata tesa a negoziarne il contenuto, cosicché nessun dubbio poteva sussistere in ordine alla natura vessatoria della stessa, in quanto di fatto limitativa del diritto dell'assicurata di contrarre con professionisti non facenti parte della rete convenzionata dell'assicurazione, pena l'applicazione della franchigia in misura doppia rispetto a quella prevista.

L'attrice chiedeva pertanto la condanna di Verti Assicurazioni spa al pagamento della residua somma dovuta a titolo d'indennizzo - al netto di quanto già versato, pari a € 500,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre al rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per il giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di mediazione.

Con comparsa di costituzione e risposta 12.4.2019 si costituiva in giudizio la Verti Assicurazioni SpA, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex art. 318, comma 2, c.p.c. per mancato rispetto del termine a comparire; nel merito contestava la fondatezza delle domande avversarie, deducendo che la clausola in questione sarebbe stata esclusa dal novero delle previsioni di cui all'art. 1341, Il c. c.c., avendo l'unica funzione di limitare il rischio assunto dall'assicurazione nell'ipotesi in cui l'assicurato avesse scelto di rivolgersi, per la riparazione, ad una carrozzeria non facente parte della rete convenzionata con la compagnia.

Parte convenuta osservava che veniva quindi comunque garantita la riparazione in forma specifica del danno da parte della medesima compagnia e deduceva che



la clausola, nel riprodurre la previsione dell'art. 2058 c.c., non avrebbe determinato alcuno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 206/2005, in quanto, sosteneva, l'assicurata "(...) aderendo alla convenzione PREMIUM n. DLI960000010, stipulata tra la Verti Assicurazioni S.p.A. e la FCA Bank (...) si è liberamente impegnata a tenere una determinata condotta, ovvero sia ad utilizzare unicamente le carrozzerie convenzionate con il proprio assicuratore" (pag. 4 della comparsa).

La compagnia richiama infine la pronuncia della Suprema Corte n. 11757/2018, secondo cui "*Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto e non sono perciò assoggettate al regime previsto dal comma 2 di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e dunque specificano il rischio garantito*", onde sostenere che l'assicurata, con la sottoscrizione del contratto, non aveva subito alcun aggravio o compressione del suo diritto, restando libera la scelta della medesima in ordine alla carrozzeria presso la quale far eseguire le riparazioni e avendo riguardo quindi la clausola, in tesi, all'oggetto del contratto; chiedeva pertanto il rigetto delle domande fatte valere da R.S. Evoluzione srl e la condanna della medesima alla rifusione delle spese di lite in proprio favore.

Successivamente al deposito delle memorie autorizzate il Giudice, all'udienza del 14.6.2019, fatte precisare le conclusioni tratteneva la causa in decisione.

Con sentenza n. 2216/2019 pubblicata il 27.6.2019 il Giudice di Pace di Torino ha ritenuto fondata ed ha accolto la prospettazione di parte convenuta, riconoscendo la legittimità della clausola sulla base della quale la medesima aveva negato il pagamento del residuo indennizzo come richiesto; ha quindi rigettato le domande formulate da R.S. Evoluzione srl, condannando la stessa parte a rifondere a Verti Assicurazioni spa le spese del giudizio, liquidandole in complessivi € 330,00 oltre accessori di legge.

Con atto di citazione d'appello notificato in data 19.12.2019 la R.S. Evoluzione srl ha impugnato questa pronuncia e ne ha chiesto l'integrale riforma, censurando l'omesso esame della documentazione prodotta e l'erronea



interpretazione della natura della clausola 3.3 di cui al contratto oggetto di causa, da ritenersi vessatoria e inefficace ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto non approvata specificamente per iscritto, ed altresì nulla ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 33 e segg. del Codice del consumo, oltre che in contrasto con le linee guida e i principi dettati dall'organo di vigilanza assicurativo IVASS.

Parte appellante ha pertanto reiterato le domande già formulate in prime cure, anche in via istruttoria e chiesto la condanna di Verti Assicurazioni spa al pagamento del residuo indennizzo di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione, alla rifusione delle spese stragiudiziali e di mediazione, nonché delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.

Verti Assicurazioni SpA si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.7.2020, con la quale, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione ex 348 bis c.p.c. in mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento della stessa, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata sotto ogni profilo, con condanna di R.S. Evoluzione srl alla rifusione delle spese di lite del grado.

All'esito dell'udienza di prima comparizione, tenutasi in forma figurata a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, su concorde istanze delle parti è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni; quindi sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex 348 bis c.p.c. per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso, eccezione sollevata dalla parte appellata.

Ora, all'udienza di prima comparizione su istanza concorde delle parti è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni: come osservato dalla Suprema Corte, *“Qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui*



il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (cfr. Repert. n. 9676/2021 del 28/09/2021)

Cass. n. 10422/19).

Come di recente puntualizzato dalla Suprema Corte “*Deve escludersi ... che possa desumersi l'avvenuta trattazione della causa (e quindi, la ricorribilità del provvedimento della Corte d'appello ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione) esclusivamente dalla circostanza che il Collegio abbia invitato le parti a concludere. Dall'invito a precisare le conclusioni, infatti, non può inferirsi che si sia svolta, in precedenza, necessariamente, la fase di trattazione del giudizio. La precisazione delle conclusioni, in particolare, è adempimento preliminare necessario in ogni caso prima che il giudice riservi la causa in decisione, a prescindere dalla modalità più o meno accelerata con cui si è svolto il giudizio stesso e, dunque, a prescindere dal previo svolgimento o meno della fase di trattazione*” (cfr. Cass. n. 3642/21).

Certo nel caso di specie l'appello proposto pone questioni giuridiche tali da non consentire di esprimere un immediato giudizio prognostico sulle probabilità di accoglimento dell'impugnativa.

Venendo quindi all'esame dei motivi di gravame, i primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, avendo tutti riguardo alla questione centrale, oggetto di controversia, inerente alla natura della clausola 3.3 del contratto assicurativo di cui si discute.

Con il primo motivo l'appellante censura la pronuncia per omesso esame, da parte del Giudice di primo grado, del documento prodotto *sub* doc. n. 4 del proprio fascicolo, costituito dalla richiesta di finanziamento (intercorso tra Patrizia Parisi e FCA Bank SpA) per l'acquisto dell'autovettura danneggiata a seguito dell'evento di cui si discute, e dal modulo di adesione (in calce al fascicolo informativo allegato) alla Convenzione PREMIUM; deduce – richiamando quanto già esposto nel giudizio di primo grado nella memoria autorizzata 28.5.2019 - che il giudice avrebbe trascurato di considerare la mancanza, nel modulo di adesione alla Convenzione Premium, di ogni richiamo alla clausola 3.3: clausola contenuta nell'allegato 'Fascicolo informativo Premium Contratto di assicurazione Ramo Danni Convenzione n° DLI 960000010' (doc. 4) - nella sezione B intitolata 'informazioni sul contratto', fascicolo che non riportava (e in relazione al quale non risulta) la doppia sottoscrizione della contraente, altro essendo la



dichiarazione (nel modulo di adesione) di avere ricevuto e visionato il fascicolo informativo.

Con i successivi tre motivi d'appello R.S. Evoluzione lamenta quindi l'erroneità e la carente motivazione della pronuncia, reiterando le deduzioni di cui al primo grado di giudizio: sostiene l'indubbia natura vessatoria della clausola in questione, la quale determinerebbe a carico del consumatore una evidente restrizione della sua libertà di contrarre con i terzi, limitando inoltre l'indennizzo in virtù di circostanze (la scelta del riparatore da parte del danneggiato) altre e diverse rispetto a quelle riguardanti l'oggetto del contratto; insiste quindi nelle domande già formulate in prime cure, tese ad accertare l'inefficacia della citata clausola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., in mancanza di specifica approvazione per iscritto e la nullità della medesima pattuizione in forza di quanto previsto dagli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo, determinando la stessa un rilevante squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in capo alle parti, in contrasto anche con le indicazioni provenienti dall'IVASS.

L'appellata Verti Assicurazioni ha replicato alle predette censure ritenendo al contrario la pronuncia correttamente motivata e pertanto condivisibile il rigetto della tesi attorea, giacchè la clausola 3.3 non può dirsi rientrare tra quelle limitative della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c., non necessitando pertanto di una specifica approvazione per iscritto, non avrebbe altro fine che quello di "riprodurre" una disposizione dell'ordinamento italiano, ovvero l'art. 2058 c.c. ed ancora l'assicurato non subisce alcuna restrizione della propria libertà a contrarre con i terzi in quanto, anche nell'eventualità in cui decida di rivolgersi alla sua carrozzeria di fiducia, la compagnia resta comunque onerata di corrispondere l'indennizzo, essendo la *ratio* sottesa alla maggiorazione del minimo non indennizzabile quella di consentire all'assicuratore di coprire l'aggravio dei costi derivante dalla scelta di una officina non convenzionata.

I motivi di censura della sentenza gravata, sollevati da R.S. Evoluzione, sono fondati e l'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.

Preliminarmente deve rilevarsi l'ammissibilità del proposto appello ai sensi dell'articolo 339 c.p.c., giacché, pur essendo il valore della causa inferiore a € 1.100,00, importo entro il quale il Giudice di Pace decide secondo equità ai sensi



dell'art. 113, Il c., nel caso di specie la controversia rientra tra "(...) *quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile*" (art. 113, Il c. c.p.c.): nessun dubbio sussiste in ordine alla riconducibilità del contratto assicurativo alle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

L'esame dei motivi di gravame presuppone la valutazione delle risultanze documentali e in particolare del contenuto degli accordi contrattuali, la cui applicazione è oggetto di controversia.

Esaminando il doc. n. 4 prodotto dall'attrice in prime cure, a dimostrazione della (invero pacifica) stipulazione della polizza con Verti Assicurazioni spa, emerge che trattasi di una scheda relativa alla conclusione di un contratto di finanziamento tra FCA Bank SpA e Patrizia Parisi (cedente) per l'acquisto dell'autovettura "*Fiat 500 1.2 69 CV Lounge*", corrispondente (circostanza non contestata) a quella danneggiata nel corso dell'evento dannoso per cui è causa.

Dalla lettura della scheda si evincono le condizioni generali del finanziamento e nella sezione "*Servizi*" vi è l'indicazione del premio, quale quota parte del finanziamento concesso, riferito alla polizza assicurativa "*Tyres Base – Premium COP F/I TOP*", data in convenzione alla stipulante dalla Banca per conto di Verti Assicurazioni spa.

Il documento (scheda) riporta in calce la doppia sottoscrizione dei contraenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., riferita alle 'Condizioni Generali di Finanziamento'.

In allegato alla scheda vi è poi la copia del "*Fascicolo informativo Premium*" contenente le condizioni generali del "*Contratto di assicurazione Ramo Danni Convenzione n. DLI 960000010*": in calce, quale ultima pagina, vi è un modulo di adesione alla "Convenzione Premium", modulo non compilato, privo di numero e data, non riportante la sottoscrizione di alcuna delle parti contraenti (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado dell'appellante).

Occorre dunque anzitutto verificare se, nel caso di specie, la clausola 3.3 delle condizioni generali di assicurazione integri o meno le caratteristiche di una clausola vessatoria, la quale ove ritenuta tale avrebbe dovuto essere approvata specificamente per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cc.



La clausola, inserita nella sezione (del fascicolo informativo) *“Danni al veicolo”* e rubricata *“Eventi naturali e sociopolitici”*, prevede – al secondo capoverso - la prestazione della garanzia (*“riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato ...”* in conseguenza delle calamità naturali descritte, tra cui *“caduta grandine”*) con l'applicazione di uno scoperto per ciascun sinistro del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di euro 250,00 *“(...) elevato a euro 500,00 per i soli danni da grandine”*; l'ultimo capoverso reca la seguente previsione: *“I minimi non indennizzabili di euro 250,00 ... e di euro 500,00 ... sopra indicati si intendono raddoppiati qualora l'assicurato non ripari il veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell'ambito della rete convenzionata con la Contraente”*.

Orbene, nel caso di specie è incontestato che si è di fronte ad un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, e che si tratti di un contratto concluso mediante moduli o formulari in cui le condizioni generali del contratto assicurativo sono state predisposte dal contraente professionista Verti Assicurazioni spa.

L'attrice ha dedotto sin dal primo grado di giudizio (cfr. pag. 2 e segg. dell'atto di citazione introduttivo) che la clausola riportata nel fascicolo informativo delle condizioni generali di assicurazione non era stata illustrata specificamente al contraente, prima della conclusione del contratto, e non risultava dal medesimo conosciuta, né era stata infine sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Ancora tra i motivi di appello si legge: *“(...) la presenza di una clausola vessatoria che rientri nel campo di applicazione degli artt. 1341 e ss. c.c. soggiacerà alla disciplina codicistica, ben potendo, laddove inerisca sul piano soggettivo all'ambito previsto dal Codice del consumo, trovare applicazione la disciplina, più incisiva, ivi contenuta. Ne consegue che, mentre le clausole tassativamente elencate nell'art. 1341 c.c. e quelle aggiunte nei contratti conclusi mediante moduli e formulari ex art. 1342 c.c. sono inefficaci, salvo specifica approvazione per iscritto (Cass. n. 11361/2010), quelle espressamente indicate dagli artt. 33 e ss. del Codice del consumo sono da considerarsi nulle (a prescindere da qualsiasi sottoscrizione)”* (cfr. pag. 5 dell'atto d'appello).



A fronte di tali deduzioni si osserva che, pacificamente, la polizza assicurativa con Verti Assicurazioni spa è stata conclusa all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento tra FCA Bank e Patrizia Parisi, di talché essa è venuta in essere come contratto dipendente o collegato con quest'ultimo.

Dalla lettura della scheda/modulo di FCA Bank si evince poi che nella stessa (nella parte appena sopra la 'seconda' Firma del Cliente) vi è un richiamo solo "cumulativo" alle condizioni generali di assicurazione contenute nell'allegato *Fascicolo informativo* relativo al contratto di assicurazione: la clausola 3.3 non è riportata per esteso, né alla stessa viene fatto alcun richiamo specifico.

Come noto, è consolidato nelle pronunce della Suprema Corte il principio secondo cui "(...) *l'adempimento della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie può dirsi assolto soltanto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell'accordo; il requisito in parola assolve infatti al fine di richiamare l'attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, sicché esso può reputarsi assolto soltanto quando la sottoscrizione avviene con modalità idonee a garantire tale attenzione*" (cfr. Cass. n. 2970/2012); ancora, "*L'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'articolo 1341 del Cc non può ritenersi soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la distinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate*" (cfr. Cass. n. 22026/16).

Nel caso in esame manca in effetti la prova di tale specifica approvazione e/o che la clausola in questione sia stata oggetto di contrattazione o trattativa individuale, in ipotesi rilevante ex art. 34 del D.Lgs. n. 206/2005.

In ogni caso era onere del professionista, nel caso di specie di Verti Assicurazioni spa, provare che le clausole o gli elementi della clausola, malgrado fossero stati unilateralmente predisposti dalla medesima compagnia, fossero stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore (cfr. art. 34 ultimo comma Codice del



consumo): onere che, nel caso in esame, non risulta essere stato assolto, non avendo Verti Assicurazioni spa neppure dedotto prove orali in prime cure.

Pertanto, rientrando la clausola di cui trattasi tra quelle elencate nell'art. 1341, comma 2, c.c. per le ragioni di seguito illustrate, alla mancanza di specifica approvazione per iscritto consegue l'inefficacia della stessa nei confronti della parte aderente.

Ora, ai sensi dell'art. 33 Codice Consumo *“Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: ... b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista ... t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”*.

L'art. 34 D.Lvo n. 206/05 dispone che *“La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riprodotte di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal*



medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”.

Infine, ai sensi dell'art. 36 *“Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.*

Ebbene, la clausola in esame deve ritenersi nulla ai sensi degli articoli appena richiamati nella parte in cui limita l'indennizzo e la responsabilità della compagnia assicurativa facendo conseguire, alla scelta dell'assicurato di far eseguire la riparazione presso una carrozzeria non convenzionata, la previsione dell'applicazione di una franchigia in misura superiore rispetto all'importo di base contrattualmente previsto, ovvero nel caso specifico in misura pari al doppio dello scoperto previsto.

In particolare, la determinazione del minimo non indennizzabile non è correlata ad una condotta del danneggiato potenzialmente incidente sulle modalità di accadimento del sinistro (in termini di tempo, luogo, causa, effetti o autore): la clausola in esame non subordina l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi la cui omissione, agevolando la produzione dell'evento oggetto della garanzia (furto, danneggiamento, incendio etc.), inciderebbero sulle probabilità di verifica del rischio.

Piuttosto, il limite di indennizzo è correlato ad una scelta successiva dell'assicurato – consistente nell'individuazione della carrozzeria incaricata della riparazione, incidente solo sull'entità del danno indennizzabile.

Dunque la clausola di cui si discute pone una restrizione o compressione della facoltà di scelta dell'assicurato circa la carrozzeria o autofficina (normalmente o comunque spesso di fiducia del danneggiato) presso la quale far riparare il



veicolo incidentato per poter poi ottenere la prestazione garantita, e prevede l'aumento del minimo non indennizzabile in misura non irrilevante - trattandosi del doppio dello scoperto di base previsto: essa penalizza dunque il consumatore/assicurato e per ciò deve ritenersi avere natura vessatoria.

Ora, parte convenuta ha ritenuto la fattispecie in esame riconducibile a quella oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione n. 11757/2018.

In realtà, in quella pronuncia oggetto di esame da parte della Suprema Corte era una clausola contrattuale che "impondeva" al contraente di avvalersi, per il ripristino dei danni, di carrozzerie convenzionate con la compagnia assicurativa con il servizio cd. "Presto e Bene", garantendo comunque, tramite detto centro, l'integrale indennizzo del danno, e ciò, tra l'altro, con inserimento della clausola nel frontespizio della polizza e con riconoscimento di vantaggi economici per il contraente (vantaggi peraltro non elencati in motivazione).

Si trattava quindi di una previsione diversa da quella presente nel contratto per cui è causa: clausola che inoltre (come visto) non è neppure menzionata nella scheda sottoscritta dall'assicurata (sopra esaminata).

Inoltre, la Corte di Cassazione, in quella pronuncia, nel qualificare la suddetta clausola come volta a precisare l'oggetto del contratto ha escluso che la pattuizione potesse determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, poiché il contraente, in quel caso, aveva formulato una libera scelta, correlata anche a precisi vantaggi descritti in polizza (e peraltro come già detto non illustrati in motivazione).

Ora, occorre dare atto della obiettiva difficoltà di applicare in concreto gli insegnamenti della Corte di Cassazione (per cui, in linea generale, "(...) *nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità per gli effetti di cui all'articolo 1341 c.c. quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento dell'assicuratore ovvero che escludono il rischio garantito, mentre non sono assoggettate al regime previsto dal secondo comma della suddetta norma quelle che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e specificano il rischio garantito*" - cfr. *ex multis* Cass. n. 395/2007, Cass. n. 23741/2009, Cass. n. 8235/2010, Cass. n. 17783/14 e Cass. n. 15598/2019), con riferimento a quanto possa o non possa ritenersi attinente alla individuazione e specificazione del rischio, piuttosto che



all'esclusione o limitazione della responsabilità: ciò nei contratti di assicurazione, a fronte di una ricorrente varietà (nella formulazione, previsione, contenuto) delle clausole predisposte dalle varie compagnie assicurative.

Peraltro, non vi è dubbio che anche una clausola in astratto riconducibile all'individuazione/specificazione del rischio garantito possa, in un contratto concluso tra professionista e consumatore, essere reputata vessatoria ed essere quindi nulla, ove determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Come ancora di recente osservato dalla Suprema Corte, *“La clausola contenuta in un contratto di assicurazione, in virtù della quale viene specificamente prevista la non operatività dell'assicurazione contro i danni a determinate "condizioni", non impossibili per l'assicurato, come nel caso della liquidazione del "danno parziale" esclusivamente a seguito di spese di riparazione effettivamente sostenute, non ha carattere vessatorio qualora sia intesa a fissare preventivamente le prestazioni essenziali del contratto assicurativo; pertanto, essa non è soggetta ad approvazione per iscritto ex articolo 1341, comma 2, del codice civile ed è meritevole di tutela ove non determini una situazione di eccessivo squilibrio tra le parti sul piano causale, ex articolo 1322, comma 1, del codice civile o ex articolo 33, comma 1, del codice del consumo”* (cfr. Cass. n. 22621/2020).

Si legge nella motivazione di tale pronuncia che trattandosi di una pattuizione lo squilibrio in esame deve essere normativo e non economico, deve cioè *“riguardare i diritti e gli obblighi scaturenti dal contratto, e non la misura delle prestazioni che ne derivano o l'adeguatezza del corrispettivi (cfr. D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34, comma 2)”*, e si osserva che per la dottrina sussiste *“la "abusività" della clausola quando essa arrechi al consumatore uno svantaggio unilaterale, non compensato da un corrispondente sacrificio imposto al professionista”*, mentre la giurisprudenza di merito ne ha dato (rare) definizioni *“ancorate al concetto di "approfittamento" dell'una parte sull'altra, quale conseguenza diretta del proprio potere economico”*.

Orbene, nel caso di specie era onere della compagnia allegare e dimostrare la sussistenza di una valida ragione sul piano causale per apporre una siffatta clausola; tale clausola, per come formulata ed in assenza di altri elementi, si risolve in un vantaggio unilaterale per la compagnia: invero, il diverso trattamento



dipendente dalla scelta della carrozzeria, a parità di evento dannoso indennizzabile, è all'evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa, non potendo ravvisarsi un interesse del cliente consumatore a vedere limitata la propria libertà di contrattazione e di libera scelta nell'ambito di più offerte di mercato.

Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dalle parti in causa non si evincono elementi per ritenere che il suddetto interesse, la cui attuazione è oggettivamente svantaggiosa per il consumatore anche soltanto in termini di restrizione della libertà contrattuale, sia in qualche modo controbilanciata da condizioni di vantaggio per l'assicurato: tali condizioni non sono state allegare, né provate in causa, tanto più che nel caso di specie si tratta di polizza accessoria ad un contratto di finanziamento.

In altre parole non si riscontrano, né sono state specificamente allegare e provate, circostanze che, sulla base di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, giustifichino il rilevante sacrificio dei diritti del consumatore – in presenza di un evento pacificamente riconducibile ad un rischio descritto in polizza - a fronte dell'interesse del professionista a concentrare le riparazioni presso le imprese di sua fiducia: non vi è ad esempio alcuna evidenza documentale in ordine al fatto che la tariffa praticata dalla carrozzeria convenzionata con Verti Assicurazioni sarebbe stata, nel caso di specie, inferiore rispetto a quella applicata dalla carrozzeria alla quale si è rivolta l'assicurata.

Da ultimo non vale il richiamo operato dall'appellata al disposto di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 206/2005, il cui terzo comma prevede che “(...) *Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea*”.

Non è condivisibile l'affermazione secondo la quale la clausola di cui trattasi sarebbe riproduttiva del contenuto dell'art. 2058 c.c.: in forza di tale norma “*Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile*”; dunque la scelta spetta al danneggiato, potendo il Giudice disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente ove la reintegrazione in



forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore (ex art. 2058, 2° comma c.c.).

Per le ragioni tute che precedono l'appello deve ritenersi fondato e la sentenza impugnata deve pertanto riformata, con condanna della parte appellata al pagamento in favore di R.S. Evoluzione srl della somma di € 500,00 quale residuo dovuto in relazione all'evento dannoso verificatosi a Torino in data in data 4.7.2018.

Trattandosi di debito di valore va accolta altresì la domanda di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione sul predetto importo, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte: *“In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore”* (cfr. Cass. n. 15868/2015, Cass. n. 25046/2013, Cass. n. 10488/2009 e Cass. n. 395/2007).

Sul predetto importo di € 500,00 vanno quindi riconosciuti la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data del sinistro alla data di deposito della sentenza; sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma ad oggi dovuta risulta essere pari a € 515,14, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo.

Rimangono da esaminare gli ulteriori motivi di gravame.

Con il quinto motivo R.S. Evoluzione si duole del fatto che il giudice di primo grado, pur respingendo le domande dalla medesima parte formulate, non abbia tenuto conto delle spese stragiudiziali sostenute *ante causam* e di quelle relative alla fase della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010.

Procedendo con ordine, quanto alla richiesta di rimborso delle spese “stragiudiziali” è principio ribadito in giurisprudenza quello secondo cui le spese legali stragiudiziali sostenute dal danneggiato per conseguire il risarcimento del danno costituiscono voce di danno risarcibile a condizione che le stesse siano state necessarie o utili; l'esborso per spese di assistenza stragiudiziale, in particolare, ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per



l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, atteso che il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia.

In particolare, *“Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie”* (cfr. Cass. n. 24481/2020); ancora, *“Le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, ed il riconoscimento della loro utilità è soggetto ad una valutazione ex ante; anche se riguardanti l'attività di un avvocato, hanno natura differente dalle spese sostenute nell'ambito del giudizio (spese processuali vere e proprie); sono dunque soggette agli oneri di domanda, allegazione e prova richiesti per le altre voci di danno emergente. Non è configurabile quale danno emergente una spesa stragiudiziale che risulti superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso”* (cfr. Cass. n. 32483/2019).

Nella vicenda in esame, parte attrice non ha documentato di aver sostenuto costi per l'attività stragiudiziale, invero risoltasi per quanto documentato nella mera diffida ad adempiere: diffida tra l'altro inerente al mero residuo dovuto, *“al netto dell'offerta già formulata e trattenuta a titolo di acconto”* (cfr. doc. 7 fasc. attoreo).

Deve invece essere accolta la domanda dell'appellante diretta ad ottenere il rimborso delle spese relative alla fase della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010, così per € 48,80 quanto agli esborsi documentati sin dal primo grado di giudizio (cfr. docc. da n. 8 a n. 11 del fascicolo di primo grado dell'appellante), oltre ai compensi liquidati in applicazione delle tabelle allegate al DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 37/18, in relazione allo scaglione di riferimento e limitatamente alla fase della attivazione (essendosi il procedimento concluso – con esito negativo - al primo incontro).

Con il sesto e ultimo motivo l'appellante censura infine la pronuncia in punto regolamentazione delle spese di lite: chiede che, accolto il gravame, la



statuizione sulle spese venga riformata e che la compagnia assicurativa venga condannata alla rifusione in suo favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

L'integrale riforma della pronuncia gravata rende necessario provvedere *ex novo* sulle spese per entrambi i gradi del giudizio, le quali seguono la soccombenza e sono poste *ex art.* 91 c.p.c. a carico di Verti Assicurazioni spa.

Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo (riferita ai valori medi dello scaglione di riferimento), tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta (che nel presente grado non ha incluso la fase istruttoria), oltre che delle spese documentate.

Non si ritiene di provvedere ai sensi dell'art. 8, comma 4 *bis* D.Lvo n. 28/2010, giacchè il motivo della mancata partecipazione della compagnia discende dalla già avvenuta liquidazione da parte della convenuta della somma corrisposta, trattenuta in acconto dall'assicurata e ritenuta invece da Verti soddisfattiva in applicazione della clausola di cui validità si è sopra ampiamente trattato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza n. 2216/2019 del Giudice di Pace di Torino depositata il 27.6.2019 nel proc. n. 6615/19 R.G.,

- accoglie l'appello proposto e per l'effetto dichiara tenuta e condanna Verti Assicurazioni S.p.a al pagamento in favore di Carrozzeria R.S. Evoluzione S.r.l. della somma di € 515,14, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna Verti Assicurazioni S.p.a. a rifondere in favore di Carrozzeria Evoluzione S.r.l. le spese del procedimento di mediazione che liquida in € 48,80 per esborsi ed € 60,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna Verti Assicurazioni S.p.a. a rifondere in favore di Carrozzeria Evoluzione S.r.l. le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 43,00 per esborsi ed € 330,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge e quanto al presente grado in €



91,50 per esborsi ed € 440,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino, in data 25 settembre 2021

Il Giudice

dott.ssa Silvia Semini

Minuta redatta dal GOP in tirocinio avv. Erminia Gazzillo

